


# MARINA DI ALASSIO S.R.L.

Allegato "A"  
al Rep. n° 79.818  
e Racc. n° 54.224



*Marina di Alassio*  
PORTO LUCA FERRARI

## STATUTO SOCIALE

2024



*Roberto Antonini*

Art. 1 - Costituzione, denominazione Sociale e sede della Società .....	3
Art. 2 - Durata della Società.....	3
Art. 3 - Oggetto della Società.....	3
Art. 4 - Capitale Sociale e Soci .....	4
Art. 5 - Controllo analogo .....	5
Art. 6 - Finanziamenti dei soci .....	5
Art. 7 - Diritto di prelazione .....	5
Art. 8 - Domicilio dei Soci.....	6
Art. 9 - Ammissione di nuovi Soci .....	6
Art. 10 - Recesso .....	6
Art. 11 - Socio unico.....	7
Art. 12 - Direzione e controllo .....	7
Art. 13 - Organi Sociali .....	7
Art. 14 - Assemblea dei Soci .....	8
Art. 15 - Competenze dell'Assemblea .....	9
Art. 16 - L'Organo amministrativo .....	9
Art. 17 - Competenze dell'Organo amministrativo .....	10
Art. 18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art. 19 - Rappresentanza legale.....	10
Art. 20 - Il Direttore Generale .....	10
Art. 21 - Controllo e revisione.....	11
Art. 22 - Esercizio Sociale e Bilancio .....	11
Art. 23 - Scioglimento e liquidazione della Società .....	11
Art. 24 - Clausola di rinvio .....	11
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali .....	12

## Art. 1

### Costituzione, denominazione Sociale e sede della Società

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2463 del Codice civile con gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (ss.mm.ii.), e con l'articolo 69 dello Statuto Comunale di Alassio, una società a responsabilità limitata denominata "Marina di Alassio s.r.l."
2. La Società ha la sua sede legale in Alassio.

## Art. 2

### Durata della Società

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
2. Il termine di durata della Società può essere oggetto di proroga e la stessa può essere soggetta ad anticipato scioglimento su decisione dell'Assemblea dei Soci assunta a norma del presente Statuto

## Art. 3

### Oggetto della Società

1. La Società persegue le finalità di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, nonché agli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto comunale e, in particolare, quelle di valorizzazione del territorio di Alassio, della sua economia, delle sue infrastrutture e della sua tradizione di città turistica.

In tale ottica, la Società promuove e svolge, anche d'intesa con l'Amministrazione comunale, ogni attività utile al perseguimento di tali scopi e, in particolare, cura lo svolgimento di ogni attività occorrente per la gestione, la promozione, lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione diretta o da parte degli utenti del complesso portuale turistico "Luca Ferrari" di Alassio e dei relativi impianti, opere ed attrezzature inerenti il suddetto complesso portuale, nonché lo svolgimento di ogni attività occorrente per la progettazione, la realizzazione, la gestione, la promozione, lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione dei suoi futuri ampliamenti o di ulteriori opere, attrezzature o impianti portuali ad esso connessi, collegati o contigui.


2. Al fine di conseguire i propri scopi e di realizzare l'oggetto sociale la Società provvederà (senza che la seguente elencazione assuma alcun valore limitativo della sua capacità negoziale delle finalità stesse):

a) a conseguire tutte le autorizzazioni, le concessioni e le licenze amministrative, occorrenti per il raggiungimento dei suddetti scopi sociali e per la esecuzione delle relative attività ed operazioni che siano prescritte dalle vigenti norme sull'ordinamento dei porti e degli approdi turistici ed in particolare, a conseguire o subentrare nella vigente concessione demaniale relativa alla struttura portuale in questione e alle opere, alle aree ed agli impianti ad essa connessi o ai suoi futuri ampliamenti;

b) ad esercitare, organizzare, gestire e/o produrre tutti i servizi occorrenti all'utilizzazione del complesso portuale e specificatamente i servizi di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti, anche presso attracchi e boe posti in aree extraportuali; i servizi di alaggio e varo dei natanti e/o di organizzazione e gestione del loro ricovero a terra; i servizi di rifornimento idrico e di fornitura di energia elettrica agli utenti del complesso portuale; i servizi per la gestione dei parcheggi per gli utenti ed i visitatori; i servizi di custodia, controllo, prevenzione e tutela antincendio; i servizi di accensione, spegnimento e manutenzione di fanali di segnalazione ed entrata nel porto; i servizi di rifornimento di carburante, acqua ed energia elettrica per i natanti; i servizi di ristorazione e bar; le attività commerciali e le eventuali altre attività produttive presenti nel sedime portuale;

c) a fissare, nel rispetto delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima e delle vigenti disposizioni, la regolamentazione, l'esercizio e il godimento del complesso portuale e dei relativi servizi e a stipulare tutti i conseguenti accordi, contratti e negozi relativi all'uso del complesso portuale stesso, dei posti barca, dei ricoveri a terra e di tutti i servizi relativi a tali usi e/o allo stazionamento nel medesimo dei natanti;

d) alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di nuove opere, attrezzature o impianti portuali direttamente destinati all'ampliamento, specializzazione del complesso portuale di cui trattasi, rimanendo espressamente esclusa qualsiasi attività di progettazione o costruzione autonoma a favore di terzi;



e) allo svolgimento di tutte le attività e le iniziative occorrenti ed opportune per la promozione, la pubblicizzazione, l'attività di merchandising e diffusione dell'immagine, della denominazione del porto turistico di Alassio nel pubblico, fra gli utenti e presso tutti gli operatori del settore nautico e turistico. All'uopo, la Società è espressamente facoltizzata ad organizzare, gestire, sostenere e promuovere, d'intesa tra i Soci, anche in unione con altri enti o istituzioni, direttamente ed indirettamente, attività, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e Sociale, didattico e ludico;

f) allo svolgimento di tutte le attività e le iniziative occorrenti ed opportune per garantire l'esercizio, la permanenza e lo sviluppo nel contesto del complesso e dell'organizzazione portuale in questione delle attività senza finalità di lucro esplicate dai propri Soci in vista dell'incremento e dell'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative per l'esercizio degli sport nautici;

g) a prestare ai Soci ogni collaborazione strutturale, operativa e gestionale necessaria per elaborare e porre in essere i programmi che risultino necessari per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro dei Soci destinate all'organizzazione delle manifestazioni di carattere turistico e sportivo e delle iniziative e l'esercizio degli sport nautici indirizzate od occorrenti per il coordinamento delle attività degli stessi Soci con i fini societari e per il conseguimento di questi ultimi;

h) a promuovere, trattare e stipulare tutti gli accordi di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria ed economica necessari o utili per la realizzazione dei suddetti scopi e per l'esecuzione delle attività Societarie e in particolare, ad acquisire beni e servizi, stipulare appalti, ottenere forniture, offrire agli utenti del porto e/o ai terzi i propri servizi, ricevere ed effettuare pagamenti, accendere e chiudere conti correnti presso qualsiasi banca o ente finanziario definendone le condizioni, convenire aperture di credito, effettuare i relativi depositi e prelievi, sia su fondi disponibili che allo scoperto entro i limiti degli affidamenti accordati.

3. La Società potrà altresì svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraindicate o al conseguimento dei suddetti scopi ovvero ogni attività che sia utile o strumentale a ciò e al miglior perseguimento degli scopi e dell'oggetto societari, ivi compreso l'avvio nell'ambito dei suoi scopi e dell'oggetto societari, ivi compreso altresì l'avvio nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, di qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di servizio e la partecipazione ad enti, istituzioni ed organismi associativi ed economici.

## **Art. 4**

### **Capitale Sociale e Soci**

1. Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi), suddiviso in quote come per legge.

La società è a capitale interamente pubblico. Le quote della Società possono essere detenute, oltre che dal Comune di Alassio, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici. Non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà sempre essere riservata al Comune di Alassio.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazioni dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

I soci possono prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo quanto al secondo periodo del precedente capoverso.

3. Eventuali procedure di alienazione delle quote dovranno rispettare le previsioni di legge in materia e, nello specifico, e tra gli altri, gli articoli 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (ss.mm.ii.) e del Decreto Legislativo 36/2023;

## Art. 5

### Controllo analogo

1. Al Comune di Alassio ed agli altri eventuali Enti pubblici soci, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

2. Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Alassio:

a) annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;

b) provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati raggiunti nonché sui costi sostenuti;

c) esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;

d) ha facoltà di richiedere che il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico riferiscano al Consiglio Comunale;

e) esamina preventivamente il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;

f) vigila affinché Marina di Alassio, per la parte di propria competenza, osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.

In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti soci.

3. Le operazioni di cessione, di trasferimento, di assoggettamento a pegno od usufrutto di quote effettuate in violazione delle disposizioni sull'ammissione di nuovi soci o sull'entità della partecipazione da parte del Comune di Alassio, come presenti nel presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società, salve in ogni caso le più gravi conseguenze, le sanzioni e gli effetti invalidanti di legge.

## Art. 6

### Finanziamenti dei soci

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2467 del Codice civile.

## Art. 7

### Diritto di prelazione

1. Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'offerta di prelazione dovrà essere formulata mediante PEC indirizzata all'Organo amministrativo e



agli altri Soci e dovrà recare l'indicazione del prezzo, delle condizioni di pagamento e il nominativo dell'acquirente, se già individuato.

3. Qualora più Soci esercitino il diritto di prelazione, le quote di partecipazione del cedente saranno ripartite tra gli accettanti in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuno di essi.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, i Soci aventi diritto dovranno comunicare con PEC all'Organo amministrativo, agli altri Soci e al cedente la loro irrevocabile volontà di esercitare il diritto di prelazione.

5. In ogni caso, a pena di inefficacia rispetto alla Società delle relative operazioni, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo del presente Statuto.

## **Art. 8**

### **Domicilio dei Soci**

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci e, in mancanza di indicazione sullo stesso, quello del luogo ove gli stessi hanno la sede, la residenza o il domicilio.

## **Art. 9**

### **Ammissione di nuovi Soci**

1. L'ammissione di nuovi Soci, sia essa conseguenza del trasferimento delle quote Sociali esistenti per qualsiasi titolo, sia essa conseguenza della sottoscrizione di nuove quote a seguito dell'aumento del capitale Sociale, è subordinata all'assenso espresso dall'Assemblea dei soci, deliberato entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al successivo comma 4.

2. Il consenso non potrà essere concesso in favore di aspiranti soci che non offrano idonei requisiti tecnici, accompagnati da un adeguato supporto finanziario e commerciale con riferimento al perseguimento dell'oggetto e degli scopi della Società.

3. La deliberazione dell'Assemblea dei soci, se negativa, dovrà contenere i motivi del rifiuto. Contro il parere negativo, il soggetto interessato potrà proporre reclamo dinanzi al Tribunale di Savona.

4. L'ingresso di eventuali nuovi soci avverrà solo previo espresso e formale assenso da parte del Consiglio comunale di Alassio, deliberato entro il termine di novanta giorni dalla data in cui perverrà all'Organo amministrativo la relativa richiesta. L'ammissione avverrà nel rispetto della normativa che regola le società a partecipazione pubblica.

Eventuali trasferimenti di quote in violazione della regola di cui sopra non produrranno alcuna efficacia nei confronti della società.

## **Art. 10**

### **Recesso**

1. Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso non spetta in ogni caso nell'ipotesi di modifica al regime di trasferimento e circolazione delle quote.

3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è

esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

5. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. La PEC o lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

7. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

8. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Savona su istanza della parte più diligente. Il perito così nominato opererà secondo equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 del Codice civile.

9. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

10. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

11. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

12. In tal caso la partecipazione del socio receduto accrescerà proporzionalmente le partecipazioni degli altri soci.

13. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

14. Per quanto non espressamente previsto in questo statuto o nell'atto costitutivo si applicano alla società le norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

## **Art. 11**

### **Socio unico**

1. Quando le quote risultano appartenere ad un solo soggetto, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2470 del Codice civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

## **Art. 12**


### **Direzione e controllo**

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice civile.

## **Art. 13**

### **Organi Sociali**

1. Sono organi della Società:



The image shows a handwritten signature in black ink on the right side of the page. To the left of the signature is a circular stamp, likely a company seal or official stamp, which is partially obscured by the signature. The stamp contains some text, but it is difficult to read due to the angle and the signature overlapping it.

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

2. Il funzionamento degli organi della Società e la loro composizione sono disciplinati dal presente Statuto e, per quant'altro non diversamente disposto, dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata.

## **Art. 14**

### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissidenti, nonché i loro aventi causa.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile II comma. In tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

3. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, sulle proposte di deliberazione avanzate dall'Organo amministrativo o da uno dei Soci, le decisioni di questi ultimi possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione (i) che vengano adottati metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione e che siano idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso espresso; (ii) che il procedimento decisionale si concluda entro e non oltre trenta giorni dall'invio della proposta di decisione.

5. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in un altro luogo individuato dall'Organo amministrativo all'atto della convocazione, purché nel territorio italiano. L'Assemblea può svolgersi in via telematica.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti che verranno posti in discussione e sottoposti ad approvazione.

6. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis del Codice civile, in ogni caso la deliberazione assembleare si intende validamente adottata quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua mancanza, ove nominato, dal Vicepresidente, oppure in assenza anche di questo, dalla persona eletta dalla stessa Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Quest'ultima provvede, altresì, alla nomina di un Segretario, anche non Socio, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea esercita le funzioni di cui all'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile.

9. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

## Art. 15

### Competenze dell'Assemblea

2. L'Assemblea:

- approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e la distribuzione degli utili;
- salvo quanto all'articolo 16, comma 2 del presente Statuto, nomina l'Organo amministrativo, l'Organo di controllo o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- delibera le modificazioni dello Statuto;
- stabilisce di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- autorizza il compimento degli atti di gestione che comportino l'ampliamento del complesso portuale turistico "Luca Ferrari" di Alassio il cui costo sia a carico della Società;
- autorizza la stipula di contratti, attivi e passivi, di valore unitario superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- approva i regolamenti societari, anche connessi alla gestione dei beni o degli immobili assegnati in concessione, e, in particolare, quello previsto dall'articolo 19 c. 2 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;
- delibera nelle materie di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;
- approva l'organigramma societario e il piano delle assunzioni;
- può formulare direttive agli amministratori;
- delibera in materia di scioglimento della Società, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice civile, provvedendo alla nomina e alla revoca dei liquidatori, nonché alla determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, dei poteri dei liquidatori, degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio.

3. Ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, del Codice civile, inoltre, l'Assemblea decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

## Art. 16

### L'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore unico, salvo che l'Assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nomina un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, due membri, tra cui il Presidente, sono nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, dal comune di Alassio, mentre il terzo membro è nominato dall'Assemblea, su proposta degli altri Soci.


3. Fermi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice civile, e le ipotesi di inconfirmità e incompatibilità previste dalla disciplina legale vigente in materia, non possono essere nominati quali componenti dell'Organo amministrativo coloro che versino in situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi con la Società.

4. L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

5. In presenza di un Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, trovano applicazione gli articoli 2385 e 2386 del Codice civile.

La cessazione degli amministratori nominati dal Comune di Alassio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancata nomina dell'Organo di controllo, l'Assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'amministratore rimasto in carica.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGISTRATO" and "NOTAIO" and is partially obscured by the signature and another mark on the right.

## **Art. 17**

### **Competenze dell'Organo amministrativo**

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e il conseguimento degli scopi della Società.

Allo stesso competono, quindi, tutti i poteri di gestione della Società che la legge e lo Statuto non riservano all'Assemblea dei Soci o al Direttore Generale.

2. L'Organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di specifiche deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. Nei confronti dell'Organo amministrativo trovano applicazione le norme di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016. In particolare, fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 11, è vietato corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

## **Art. 18**

### **Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, presso la sede Sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei suoi membri con indicazione delle ragioni della richiesta di convocazione e degli argomenti da trattare.

2. La convocazione dell'Organo di amministrazione è fatta dal suo Presidente con avviso scritto inviato, con ogni mezzo utile, almeno cinque giorni della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni utili. Non è necessaria alcuna formalità di convocazione qualora la riunione sia stata fissata in occasione di una precedente seduta come pure nel caso in cui tutti i membri, anche se assenti, confermino per iscritto di essere stati informati in tempo utile della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si riunisce validamente anche senza formalità di convocazione qualora siano presenti e partecipino alla riunione tutti i suoi membri e l'Organo di controllo.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni dovranno risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quest'ultimo potrà essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio stesso.

## **Art. 19**

### **Rappresentanza legale**

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può attribuire funzioni vicarie del Presidente a un Vicepresidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

## **Art. 20**

### **Il Direttore Generale**

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale, stabilendone l'inquadramento contrattuale e i poteri.

La nomina avviene all'interno di rose di candidati formate previo esperimento di procedure comparative a evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

2. Al Direttore Generale possono essere attribuite le funzioni dell'ufficio di controllo interno di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

## **Art. 21**

### **Controllo e revisione**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, l'Assemblea provvede a nominare un Organo di controllo o un Revisore.
2. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo in forma monocratica o collegiale, restando fermi i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. All'Organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ivi compresa la facoltà di attribuzione al medesimo Organo delle funzioni di revisione contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile.
3. Ove nominato, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito Registro, ai sensi del citato articolo 2409-bis.

## **Art. 22**

### **Esercizio Sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per quanto concerne la redazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili, si applicano le norme dell'articolo 2478-bis del Codice civile.
3. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno ripartiti come segue:
  - a) una somma non inferiore al cinque per cento dell'utile netto annuale sarà assegnata al fondo di riserva legale, fino al raggiungimento del limite stabilito dalla legge;
  - b) il residuo verrà distribuito tra i Soci in proporzione delle azioni da ciascuno di essi possedute, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, deliberi specifici prelevamenti da destinarsi a riserve straordinarie o ad altri impieghi, oppure disponga di rimandare in tutto o in parte la ripartizione degli utili ai successivi esercizi.

## **Art. 23**

### **Scioglimento e liquidazione della Società**

1. La Società si scioglie per scadenza del termine ovvero anticipatamente in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero qualora ciò sia deliberato dall'Assemblea dei Soci.  
All'atto dello scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci stabilirà le norme per la liquidazione e provvederà a nominare il liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.
2. Nel caso in cui la Società sia posta in liquidazione per volontà dei Soci o dichiarata fallita le concessioni demaniali marittime ad essa intestate saranno automaticamente retrocesse al Comune di Alassio.

## **Art. 24**

### **Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non risulta previsto o disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle in materia di partecipazioni di pubbliche amministrazioni a società di capitali, ivi comprese le norme in materia di società a controllo pubblico di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

## Art. 25

### Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei revisori dei conti in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto proseguono il loro mandato fino alla scadenza naturale dell'incarico.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Agosti".